

OGGETTO: **APPALTI E SUBAPPALTI (DI IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO SUPERIORE A € 200.000) – PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI RITENUTE FISCALI E COMPENSAZIONI**

L'art. 17-bis del d.l. n. 124/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019) ha introdotto nuove misure finalizzate a contrastare l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali - anche mediante l'indebita compensazione -, prevendendo, da gennaio 2020, nuovi adempimenti in capo a committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2020 e n. 22/2019).

In particolare, i soggetti che rivestono la qualifica di **sostituti d'imposta** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili, devono richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici – obbligate a rilasciarle – copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, effettuate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici nei confronti dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Al fine di consentire il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi pagati, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente (e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice) copia delle deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati dal committente, con il dettaglio: delle ore di lavoro prestate da ciascuno; dell'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione a tale prestazione; delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle concernenti la prestazione affidata dal committente.

Considerata la portata della novità normativa – indistintamente per le imprese committenti, appaltatrici e subappaltatrici –, con la circolare n. 1/E del 12 febbraio scorso (disponibile cliccando sul collegamento riportato in calce alla presente) l'Agenzia delle Entrate ne ha illustrato la disciplina e fornito i primi chiarimenti.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/CIRCOLARE+N.+1+2020.pdf/328aaf66-3aa5-8da7-836b-6bb70de6d78b>